

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 315 del 15 marzo 2016 con la quale la Regione Veneto ha approvato la proposta per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, demandando al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum consultivo secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 15/2014 e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 24 aprile 2017 con il quale il Presidente della Regione Veneto ha indetto il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15 del 19 giugno 2014, con il seguente quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";

Considerato che con il citato decreto il Presidente della Giunta Regionale ha convocato i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle 23 dello stesso giorno;

Vista la nota prot. N. 289110 del 13 luglio con la quale il Presidente della Regione Veneto ha rappresentato la necessità di definire con il Ministero dell'Interno e/o le Prefetture del Veneto alcuni aspetti organizzativi del procedimento referendario rientranti nella sfera di competenza statale;

Richiamato il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

Richiamato l'art. 30 comma 1, della legge regionale n. 1 del 1973, ai sensi del quale per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352;


Ritenuto che, in applicazione del principio di leale collaborazione, appare necessario stipulare un'intesa per definire le modalità della collaborazione delle Prefetture del Veneto con la Regione per la gestione di alcuni adempimenti della consultazione referendaria;

INTESA

1. Il Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture della Regione Veneto, garantisce la collaborazione tecnico-organizzativa in merito:
 - a) alla tenuta, alla revisione straordinaria, alla messa a disposizione e utilizzo delle liste elettorali articolate per sezioni;
 - b) alla vigilanza sulla propaganda elettorale;
 - c) alla tutela dell'ordine pubblico e al presidio dei seggi elettorali;
 - d) alla messa a disposizione degli edifici scolastici e/o di ogni altro plesso, quali sedi delle singole sezioni elettorali, in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. La Regione Veneto sostiene gli oneri della realizzazione del referendum consultivo, provvedendo alla predisposizione degli atti e degli stampati e, altresì, al rimborso delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dai Comuni.
3. E' istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Veneto e delle Prefetture, coordinato dal Prefetto di Venezia in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, con il compito di provvedere a tutti gli aspetti applicativi e in particolare agli adempimenti di cui alla presente intesa.
4. Le Prefetture della Regione Veneto si impegnano:
 - a) a comunicare alla Regione Veneto il numero delle sezioni elettorali da utilizzare per la consultazione referendaria, individuate dai comuni;
 - b) a collaborare con la Regione Veneto nei rapporti con i comuni e la Corte d'Appello per la nomina dei Presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione;
 - c) ad assicurare un supporto alla Regione Veneto ai fini della diffusione delle circolari ed istruzioni relative alla consultazione referendaria in parola.
5. Resta a carico della Regione Veneto:
 - l'individuazione eventuale, a cura della Regione Veneto e in collaborazione con i Comuni, di un numero ridotto di sezioni elettorali accorpate in cui svolgere la consultazione referendaria;
 - l'interlocuzione con i Comuni e la Corte d'Appello per la nomina, rispettivamente, dei componenti e dei Presidenti delle sezioni referendarie,
 - fermo restando gli oneri di rimborso a favore dei Comuni a carico della Regione Veneto, la trasmissione, anche a mezzo di comunicazione elettronica, delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e ogni altro materiale utile per lo svolgimento del referendum consultivo, ivi compresa la definizione di modalità alternative all'utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione.
6. La Regione Veneto trasmette alle Prefetture, mediante circolare, le indicazioni in merito alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito l'organismo di raccordo di cui al punto 3, per il rimborso delle spese sostenute dalle Prefetture per la collaborazione di cui alla presente intesa.

Venezia, li


Il Prefetto di Venezia,
in qualità di Rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema delle autonomie


Il Presidente della Regione Veneto

Il Prefetto di Belluno

Il Prefetto di Padova

Il Prefetto di Rovigo

Il Prefetto di Treviso

Il Prefetto di Verona

Il Prefetto di Vicenza

Stelio
Raimondo

Antonio

Luca Zaia

Stelio

Luca



REGIONE DEL VENETO



INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 27 DELLO STATUTO REGIONALE E DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, RECANTE “REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO” CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL’ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

TRA

Regione Veneto con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 Venezia, CF 80007580279 rappresentata dal Presidente di Regione Veneto nella persona di Luca Zaia

E

Prefetto di Venezia, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Veneto e gli altri Prefetti delle province del Veneto

Visto l’art. 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in quelle di organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull’istruzione e di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali con legge statale approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione;

Visti gli artt. 25 e 27 dello Statuto della Regione Veneto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”;

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 e s.m.i. recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Veneto;